

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07810/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7810 del 2018, proposto da

Luca Ravera, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Diego Marra, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previo sospensione dell'esecuzione,

del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, prot.0000050 del 3/04/2018 , notificato in data 12/04/2018, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di Vigile

del Fuoco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 18.10.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 9386 del 12.9.2018, nella quale la Commissione di verifica dà atto che "al Sig. Ravera non è stata riscontrata un'alterazione della visione dei colori... il Sig. Ravera possiede allo stato attuale i requisiti psicofisici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d), d.m. 11marzo 2008, n. 78;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente alle successive

prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosiegua, la camera di consiglio del 6 febbraio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

- rinvia per il prosiegua alla camera di consiglio del 6 febbraio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.